

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV** N. **13-bis-A-quater**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **MANTINI**, *di minoranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE PERQUISIZIONI DOMICILIARI

*(integrata con gli atti trasmessi dalla procura della Repubblica
presso il tribunale di Milano il 26 gennaio 2011)*

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BERLUSCONI

(nell'ambito del procedimento penale n. 55781/2010 RGNR
per i delitti di cui agli artt. 317, 61 n. 2, 81 capoverso
e 600-*bis* comma 2, del codice penale)

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

il 14 gennaio 2011

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — A nome dei deputati che fanno riferimento al Nuovo Polo per l'Italia, risultati in minoranza nella seduta della Giunta delle autorizzazioni del 27 gennaio 2011, riferisco su una domanda di autorizzazione ad eseguire una perquisizione domiciliare nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, in particolare nei locali dell'ufficio di Giuseppe Spinelli, sito in Segrate, pervenuta alla Camera dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale per concussione e prostituzione minorile.

La difesa dell'on. Berlusconi ha qualificato tale ufficio, o più esattamente una delle due unità immobiliari, quale « pertinenza della Presidenza del Consiglio »: da ciò la richiesta della procura della Repubblica di Milano, alla Camera dei deputati, di autorizzazione dell'atto di indagine.

La Giunta delle autorizzazioni avrebbe dovuto esaminare la richiesta ai fini della formulazione di una proposta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, di concessione o di diniego dell'autorizzazione, secondo i consueti criteri applicati per la valutazione di tali richieste, a cominciare dalla verifica dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*.

In tal senso si è svolto un ampio dibattito, iniziato a seguito della relazione del collega Antonio Leone il quale, nella seduta del 25 gennaio, aveva proposto il diniego dell'autorizzazione ritenendo sussistente il *fumus persecutionis*.

Tale conclusione è stata però inopinatamente modificata dal relatore al termine del dibattito in Giunta, su richiesta del capogruppo PDL on. Paniz, con la proposta finale di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria procedente per l'asserita

incompetenza funzionale di questa trattandosi, secondo la nuova e a nostro avviso audace tesi del relatore, di reati commessi « nell'esercizio delle funzioni ministeriali » e dunque, ai sensi dell'articolo 96 Cost., giudicabili dal tribunale dei Ministri.

Noi riteniamo che le questioni relative all'eventuale incompetenza funzionale o territoriale della procura di Milano ben possano essere sollevate dalla difesa dell'on. Berlusconi nel processo, con le garanzie e i rimedi giurisdizionali previsti.

È invece assai pericolosa e dannosa per il Paese la tendenza a istituzionalizzare il conflitto, lacerando il tessuto democratico. Noi non siamo né gli avvocati né i pubblici ministeri dell'on. Berlusconi. Dobbiamo esercitare con equilibrio e prudenza le guarentigie che la Costituzione riconosce alla funzione parlamentare, nei limiti della nostra competenza.

Dagli atti trasmessi, ormai in larga misura pubblici e ben noti, emerge un quadro allarmante: festini organizzati dal *premier* con riti sessuali definiti « *bunga bunga* », ragazze pagate che dichiarano di partecipare a pratiche sessuali, minorenni coinvolte in queste attività, l'intervento diretto del *premier* per l'affidamento della minorenni Karima El Mahroug, falsamente definita nipote del presidente egiziano Moubarak, alla consigliera regionale PDL Nicole Minetti che dopo pochi minuti la lascia nelle mani di una persona che appare dedicata alla prostituzione, rinvenimenti di ingenti quantitativi di cocaina in un appartamento che risulta pagato dal *premier*, personale di scorta utilizzato per accompagnare le ragazze partecipanti ai festini, disponibilità del telefono del *premier* in ambienti assai equivoci, minacce di ricatti, eccetera. Compete alla magistra-

tura, con le garanzie del processo, l'accertamento definitivo dei fatti e dei reati.

Noi esprimiamo un giudizio di netta condanna della condotta del *premier* per cinque ragioni di natura politica.

La prima è di ordine morale perché chi esercita rilevanti ruoli istituzionali dovrebbe avere una condotta improntata al decoro e al buon esempio, come è stato da più parti sottolineato da voci autorevolissime.

La seconda ragione riguarda la condizione di ricattabilità nella quale si è posto il Presidente del Consiglio anche per la disinvoltura cui si sono avuti rapporti con persone coinvolte nel narcotraffico.

La terza ragione politica consiste nella avvilente concezione della donna e dell'uso dei minori che emerge dai fatti di Arcore.

La quarta motivazione politica di censura è costituita dal grave discredito internazionale del Paese che discende dalla condotta del *premier*.

Il quinto preoccupante motivo di condanna politica discende dal coinvolgimento delle istituzioni nella difesa personale del *premier* che, anziché chiarire i fatti nel processo, provoca un lacerante conflitto contro la magistratura e tra istituzioni. Su questo punto, essenziale ai fini del voto, è necessario soffermarsi.

Venendo, infatti, ai nodi tecnici affrontati nella relazione, occorre soffermarsi in via preliminare sulla qualificazione come domicilio di un parlamentare delle porzioni immobiliari designate con i numeri 801 e 802 di Residenza Parco, in Segrate. Dal testo stesso della domanda in titolo si comprende che l'unità immobiliare contrassegnata dal numero 802 è la sede di società commerciali e quindi è sicuramente da escludere la copertura dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. Dunque, la perquisizione può svolgersi, senza alcuna necessaria autorizzazione.

Quanto all'interno 801, definito 'pertinenza del Presidente del Consiglio dei Ministri', due atti istruttori inducono a concludere che non vi si svolga oggi, né vi si sia svolta in passato, attività politico-parlamentare. In un'intercettazione telefo-

nica, riportata alla pag. 273 dell'incartamento, il ragionier Spinelli interloquisce con la signora Garcia Polanco e le fa presente che vi è stato un errore nei pagamenti dei canoni locatizi delle ragazze residenti a via dell'Olgettina; il medesimo Spinelli, in un interrogatorio nelle stesse indagini difensive, ammette di non aver mai seguito l'attività politica e istituzionale del Presidente Berlusconi.

Se ne trae che nell'ufficio indicato nella domanda di perquisizione evidentemente si ordinano i pagamenti per le ragazze e si seguono aspetti di gestione immobiliare, ivi comprese — devo mio malgrado precisare — porzioni immobiliari nelle quali la polizia ha rinvenuto cospicui quantitativi di droga. Se davvero le sedi in questione fossero destinate originariamente a scopi istituzionali, l'uso concreto che se ne è fatto successivamente sarebbe penalmente illecito.

Occorre da ultimo, su questo punto, sottolineare che tutta la disciplina del domicilio del parlamentare dovrebbe essere oggetto di rivisitazione per evitare imbarazzanti qualificazioni *ex post*. La copia della comunicazione resa da un collaboratore dell'on. Berlusconi nel 2004, al Presidente della Camera, in cui si indicava genericamente come domicilio del Presidente del Consiglio un luogo in Segrate, senza specificare il numero civico, appare infatti insufficiente. Tanto più che tale comunicazione non è riferibile alla legislatura in corso. La materia è controversa e merita un chiarimento legislativo¹.

¹ Circa il tema della nozione di domicilio del parlamentare, si sono prospettate diverse opinioni. Una prima tesi è quella penalistica: la nozione di domicilio si ricaverebbe dall'articolo 614 del codice penale, il quale — nell'incriminare la violazione di domicilio — intende quest'ultimo come l'abitazione, gli altri luoghi di privata dimora e le loro appartenenze. Questa nozione ha il pregio della chiarezza letterale. L'abitazione e i luoghi di privata dimora sono certamente l'immobile di residenza abituale, la casa in campagna o la stanza d'albergo. Secondo la giurisprudenza ricadono nella nozione anche il pianerottolo antistante la porta di casa (che in senso civilistico non sarebbe una pertinenza) e la villa in corso di ristrutturazione. Sebbene la definizione del

Sennonché, il tema della nozione di domicilio ormai è del tutto superato (con ciò però rimanendo impregiudicato). Il relatore infatti, sorprendentemente, nel corso della seduta del 27 gennaio 2011, ha cambiato proposta, centrando tutto il suo ragionamento sulla tematica, pur evocata incidentalmente nella relazione iniziale, della « ministerialità » dei reati contestati.

codice penale abbia di mira la tutela da intrusioni indebite di privati contro altri privati nei luoghi dell'intimità domestica e familiare, la giurisprudenza ha progressivamente allargato la nozione. Fermo restando che l'articolo 614 c.p. ha una chiave essenzialmente privatistica, protettiva della tranquillità e della sicurezza nei momenti classici della vita familiare (alimentazione, riposo, pratiche igieniche, svago), fin dagli anni '70 dello scorso secolo la giurisprudenza è venuta includendo nel concetto i luoghi di lavoro, quali studi professionali, esercizi aperti al pubblico, fondi rustici, sedi di partito e quant'altro. Ai fini delle intercettazioni ambientali, viceversa, l'autovettura non è invece ritenuto domicilio. Tale soluzione ultima è obbligata, giacché l'articolo 251 c.p.p. (rubricato *Perquisizioni nel domicilio*) detta una disciplina specifica per quella *species* di perquisizione locale che si svolge *'nell'abitazione e nei luoghi chiusi adiacenti a essa'*. Ma proprio questa eccessiva latitudine applicativa imposta sulla necessità della tutela degli ambienti domiciliari da attacchi da privati, porta a rigettare anche la tesi penalistica.

Anche la seconda tesi (che si potrebbe definire costituzionale) resta troppo ampia. Essa trarrebbe la sua nozione in via interpretativa dalla collocazione sistematica e dalla *ratio* dell'articolo 14 Cost. che recita « *Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.* [...] ». Sia dai lavori preparatori, sia dal rinvio alle garanzie previste dall'articolo 13 Cost., si dedurrebbe la volontà del costituente di garantire un'ampia gamma di luoghi che costituiscono la proiezione spaziale della libertà della persona. Non solo quindi i luoghi dell'intimità domestica, ma tutti quelli di cui la stessa dispone a titolo privato per sviluppare la sua personalità. In realtà, ai fini dell'articolo 68, secondo comma, Cost. è domicilio quello nel quale sussistono due aspetti, uno strutturale e uno finalistico.

Quello strutturale si deve trarre dalla definizione di domicilio dato dalla giurisprudenza più accorta della Cassazione (Sezioni Unite penali 28 marzo 2006, n. 26795), secondo cui esso è il luogo, generalmente chiuso alla vista altrui (v. ancora l'articolo 251 c.p.p.) o comunque rispetto al quale il titolare ha un diritto di escludere altri e con cui egli ha un interesse tale da far persistere quell'esclusiva anche quando è assente.

Quello finalistico invece consiste nella relazione con il mandato parlamentare. In che cosa consista questa relazione — però — fa risorgere dissidi. La polizia si era presentata nella sede della Lega Nord

Secondo la maggioranza, il reato di concussione sarebbe stato « ministeriale », giacché il Presidente del Consiglio avrebbe premuto per liberare Karima El Mahroug dalla questura di Milano in ragione della sua convinzione che la stessa fosse la nipote di Mubarak e che quindi erano in gioco le relazioni internazionali del nostro Paese.

a via Bellerio, a Milano. Essa aveva poi perquisito varie stanze alla ricerca di prove sulla pretesa illiceità dell'organizzazione delle c.d. *camicie verdi*. In una sentenza della corte d'appello di Milano del 10 novembre 2001, era stato affermato che « *la tutela del domicilio apprestata dalla norma costituzionale invocata è ispirata (al pari della prerogativa d'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare) dall'esigenza di garantire la libera esplicazione delle funzioni proprie del membro del Parlamento, onde evitare possibili interferenze con i poteri di tale organo sovrano. [Può dunque] dubitarsi dell'attribuzione di tale tutela a un ufficio che, pur facendo capo a un parlamentare, ha dichiarata natura e compiti di segreteria politica di un partito, che è attività non direttamente correlata alle funzioni istituzionali rivestite da chi lo conduce nel diverso ambito della Camera d'appartenenza* ». Al contrario e in relazione allo stesso episodio, però, la Corte costituzionale si pronunciò nella sentenza n. 58 del 2004 (resa su conflitto elevato dalla Camera dei deputati). Vi affermò testualmente che: « [...] *Il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione dispone (tra l'altro) che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare. Sotto quest'ultimo profilo la norma intende garantire al parlamentare l'inviolabilità della sua residenza ed anche di spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela dell'interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato. E una sede di partito ben può — come nella specie — ospitare il domicilio di un parlamentare* ». E più oltre: « *[Nell]a sede della Lega Nord, di per sé non tutelata da quella prerogativa, [fu perquisito un] locale [...] che era [...] nella disponibilità di un deputato, onde poteva costituirne domicilio* ». In sostanza, la pronuncia evidenziò che la *ratio* dell'inviolabilità del domicilio del parlamentare è la garanzia dell'autonomia del Parlamento, per proteggere la quale è presidiata con l'istituto dell'autorizzazione non solo la residenza dei suoi membri ma anche altri luoghi tra quelli nella loro disponibilità in cui eventualmente quell'esigenza possa essere avvertita. In tale contesto, le sedi di partito — sebbene di per sé non tutelate (anche a mente dell'ord. n. 79 del 2006, secondo cui i partiti non sono poteri dello Stato) — possono essere ambiti spaziali degni di ospitare luoghi che di fatto costituiscono domicili di parlamentari.

La casistica giurisprudenziale e parlamentare è piuttosto ricca. Nella seduta del 28 luglio 2010,

Si tratta di un argomento paradossale che sarebbe ridicolo se non fosse addotto con serietà in una sede istituzionale, anche perché non risulta che lo « zio presunto » sia mai stato avvisato.

Occorre procedere con ordine, per saggiare l'inconsistenza della tesi. Anzitutto, gli stessi difensori di Silvio Berlusconi — nella memoria difensiva depositata il 20 gennaio — non si spingono a sostenere una tesi tanto grottesca. Essi adducono due precedenti. Questi peraltro sono, per un verso, inutili e, per l'altro, controproducenti.

Un caso è relativo al decreto di archiviazione del tribunale dei Ministri di Roma n. 1 del 2008 che ha a che fare con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di personale dei servizi di informazione e di sicurezza: si tratta all'evidenza di un'ipotesi di responsabilità ministeriale propria.

Il secondo caso concerne il provvedimento del pubblico ministero di Trani del 2010 che trasmette gli atti al tribunale dei Ministri di Roma per una fattispecie simile a quella oggi in discussione (le pressioni telefoniche di Berlusconi su Giancarlo Innocenzi, membro dell'Autho-

rity sulle comunicazioni per influire su *Annozero*). L'atto della procura di Trani è motivato in un modo talmente perplesso e contraddittorio da non giovare alla tesi sostenuta.

Quanto invece ai recenti precedenti della Camera dei deputati, le richieste di autorizzazione pervenute ai sensi degli articoli 96 della Costituzione e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, hanno sempre avuto a che fare con atti strettamente funzionali, quali per esempio i reati contestati:

1) al ministro dei trasporti e delle infrastrutture Lunardi (doc. IV-*bis*, n. 1 — XVI legislatura), per un finanziamento concesso con decreto interministeriale;

2) al ministro delle politiche agricole Alemanno (doc. IV-*bis*, n. 1 — XIV legislatura), per la certificazione di un nuovo prodotto Parmalat (*Lattefrescoblu*);

3) al ministro dei lavori pubblici Radice (doc. IV-*bis*, n. 1 — XIII legislatura) per l'asserita diffamazione a carico di un sindaco nell'ambito di una polemica sul condono edilizio;

presso la Giunta si concordò unanimemente che l'abitazione della deputata De Camillis a Larino (CB) fosse il suo domicilio. Di rilievo fu il caso del deputato Cito, nella XIII legislatura, il quale si dolse con il Presidente della Camera dell'avvenuta esecuzione di una perquisizione presso il suo domicilio da parte della Guardia di finanza. In realtà risultò poi che il provvedimento di perquisizione era stato ordinato con riferimento ai locali di un'emittente televisiva, formalmente nella disponibilità di altra persona. Il caso non ebbe seguito perché si accertò anche che non di perquisizione vera e propria si era trattato ma di notifica di atti di sequestro. Nella stessa legislatura, il deputato Bagliani lamentò l'ingresso della Guardia di finanza nel suo studio tributario, per un'ispezione fiscale volta a accertare fatti inerenti a un suo cliente. La Giunta per le autorizzazioni (29 aprile 1998) espresse l'orientamento maggioritario che la prerogativa non poteva dirsi violata. La Corte di cassazione, a sua volta, ha escluso che necessitasse di autorizzazione — stante l'insussistenza della perquisizione propriamente detta — l'abbattimento di un manufatto abusivo intestato a un parlamentare (Corte di cassazione, IV sezione penale, 24 aprile 1989, Mastrantuono, in *Cass. pen.* 1990, p. 908). Diversamente invece essa si è pronunziata in

relazione agli atti investigativi prodromici all'accertamento dell'abuso edilizio. La Cassazione ha stabilito che la nozione di perquisizione ricomprende qualsiasi ingresso nell'immobile del parlamentare, anche se non concluso con il conseguente sequestro di cose. Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva negato la natura di perquisizione domiciliare agli atti delle autorità preposte sulla base del ragionamento per cui l'atto di perquisizione è quello « finalizzato all'apprensione di cose, previa ricerca delle stesse, sulla persona o in luoghi. Nell'occasione i verbalizzanti non [avevano operato] alcuna ricerca, né tantomeno apprensione di cose nei luoghi, ma si [erano limitati] a constatare l'esistenza di opere edili, senza determinare alcuna interferenza con la sfera domiciliare del parlamentare ». La Corte di cassazione invece ha sostenuto che l'interpretazione del dettato costituzionale conduce a ritenere la perquisizione esistente quando « l'ingresso nell'abitazione del parlamentare sia, con giudizio ex ante, potenzialmente astrattamente idonea a ricercare e rilevare sia tracce sia anche cose pertinenti al reato ». Da questo punto di vista è perquisizione anche la mera ispezione dei luoghi nei quali la polizia giudiziaria ha fatto ingresso (III sezione penale, 13 marzo 2009, n. 11170, relativa al sen. Domenico Nania).

4) al ministro della sanità Bindi (doc. IV-bis, n. 2 — XIII legislatura), per la nomina di un commissario straordinario per un istituto di tumori a Napoli.

Nessun precedente quindi, neanche i più risalenti che qui è superfluo citare², riguarda condotte del tutto private ed estranee alle competenze specifiche del titolare del dicastero.

Quanto al c.d. precedente Matteoli, si tratta di un clamoroso equivoco. Il ministro Matteoli era (ed è) accusato di aver favorito illecitamente il prefetto Gallitto, indagato per corruzione, avvisandolo di essere sottoposto a controlli telefonici.

L'autorità giudiziaria di Genova aveva trasmesso gli atti al tribunale dei ministri di Firenze, ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ritenendo che il reato fosse ministeriale. Il collegio dei reati ministeriali di Firenze, viceversa, ritenne il reato comune e si spogliò della relativa competenza, archiviando il proprio fascicolo e rimettendo l'affare alla procura ordinaria, omettendo però di comunicare l'archiviazione alla Camera, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 1.

La Camera — paradossalmente — non si lagnò di questo profilo, ma elevò un conflitto tra poteri volto a far dichiarare illegittimo l'articolo 2 della legge n. 219 del 1989, laddove questo consentiva (e consente) al tribunale dei ministri di dichiararsi incompetente per la carenza della natura ministeriale del reato.

Con la sentenza n. 241 del 2009, la Corte ha rigettato questa tesi ma ha stigmatizzato il comportamento del tribunale dei ministri di Firenze che era incorso

nell'omissione della comunicazione dell'avvenuta archiviazione. La Corte ha infatti stabilito che quella comunicazione è costituzionalmente dovuta.

Successivamente (il 28 ottobre 2009), adottando una deliberazione giuridicamente inesistente, la Camera ha deciso *motu proprio* — senza che nessuna autorità titolata lo domandasse — che i fatti attecchivano alle funzioni del ministro Matteoli e ha conseguentemente denegato un'autorizzazione a procedere penalmente, la quale non era necessaria. Il giudice precedente, ossia il tribunale monocratico di Livorno, ha successivamente elevato conflitto che è attualmente pendente. In conclusione, nessun giudice si è mai pronunciato circa la natura ministeriale del reato ascrivito a Matteoli. Da quanto esposto, risulta chiaro come il '*precedente Matteoli*' tale non sia e non è affatto giovevole alla tesi del relatore Leone.

In relazione al potere di stabilire la « ministerialità » del reato, la Corte di cassazione, del resto, nella sentenza del 6 agosto 1992, ha stabilito che il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere gli atti al collegio per i reati ministeriali se non quando abbia la certezza o — almeno — il fondato dubbio che si tratti di un reato ministeriale. Non v'è quindi in questo caso alcun obbligo di trasmissione per il solo fatto che il reo sia un ministro. Tale orientamento è consolidato nella giurisprudenza anche alla luce della sentenza della Cassazione, sezione prima, 22 maggio 2008 n. 28866.

Peraltro, i due precedenti fondamentali della Cassazione sulla nozione di reato ministeriale sono le Sezioni unite del 20 luglio 1994 su De Lorenzo e la sentenza del 20 maggio 1998 su De Michelis. Da entrambi si evince con chiarezza che per esservi reato ministeriale occorre un atto o un fatto compiuto nell'esercizio delle funzioni proprie del dicastero di riferimento.

La sentenza delle Sezioni unite del 1994 è esplicita nell'affermare che occorre un nesso oggettivo di strumentalità e non è sufficiente la mera occasionalità del rivestire la carica rispetto al fatto. Man-

² A titolo di esempio vale solo la pena rammentare le richieste di autorizzazione dell'XI legislatura, rispettivamente a carico dell'ex ministro dei lavori pubblici Prandini, imputato di concussione in relazione a un appalto dell'ANAS (doc. IV-bis, n. 5), e dell'ex ministro dell'industria e del commercio Altissimo, imputato per concorso in interesse privato del curatore negli atti del fallimento, nell'ambito di una gestione straordinaria ex legge Prodi del 1979 (doc. IV-bis, n. 6).

cando tale nesso non v'è neppure l'obbligo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri. Lo stesso principio è affermato la sentenza De Michelis del 1998, laddove essa sostiene che i fatti corruttivi ascritti all'ex ministro degli Esteri attenevano a lavori pubblici (autostrade ed altre opere) e non agli ambiti sui quali egli aveva titolo ad intervenire.

Al cospetto di questo panorama normativo, nella seduta del 27 gennaio 2011 è stato sostenuto che l'identità putativa di Karima avrebbe indotto il Presidente del Consiglio a intromettersi d'urgenza nella politica estera del nostro Paese, soppiantando le competenze specifiche del ministro degli esteri (cosa, in ipotesi estreme, ben possibile), per salvare le relazioni con l'Egitto, la nipote del cui Presidente era trattenuta in questura. Si è sostenuto anche che tale circostanza avrebbe dovuto essere ben presente ai magistrati che procedono.

Eppure « Ruby », nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2010 non fu consegnata alle autorità diplomatiche egiziane ma fu affidata al consigliere regionale Minetti. La sua presenza in questura era stata segnalata al Presidente del Consiglio non da agenti dei servizi d'informazione ma da tale Michelle Conceição, persona che risulta dagli atti nota nel mondo della prostituzione la quale aveva, incredibilmente, la diretta conoscenza del numero personale del *premier*. Inoltre, è noto ai magistrati che procedono che la giovane marocchina era una conoscente di Emilio Fede, che l'aveva sostenuta in un concorso di bellezza, in cui erano ben noti i dati anagrafici delle partecipanti.

Ma c'è di più. Durante la notte sul 28 maggio, da Letojanni (CT) la questura assunse informazioni certe sull'identità di

Karima El Mahroug e comunicò a più riprese con la Presidenza del Consiglio. Nei vari contatti, durati fino alle 2 del mattino, non può essere ritenuto possibile che il Presidente del Consiglio non fosse stato informato sulla reale identità della giovane. Quindi si poteva e si può escludere la fondatezza della convinzione che la medesima fosse parente del *leader* egiziano.

Altrimenti delle due l'una: o il Presidente del Consiglio non dice il vero e basa la sua strategia difensiva su una palese falsità; oppure si certifica la sua tendenza a credere a tutto ciò che gli viene detto, seppur da un'avvenente minorenni. E questa seconda ipotesi è peggiore della prima, come pure è stato rilevato presso la Giunta.

È per questo che la conclusione cui perviene la maggioranza è insultante per la dignità intellettuale della Camera, aberrante e scandalosa. D'altronde, la decisione della Camera che statuisse l'incompetenza funzionale della procura di Milano sarebbe priva di effetti giuridici.

Invito pertanto l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta e a restituire gli atti all'autorità giudiziaria per il diverso motivo che non di domicilio di un parlamentare si tratta ma di un luogo privato come altri, non sottoposto alla garanzia dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Ove, invece, si ritenesse che gli uffici oggetto della domanda di autorizzazione alla perquisizione domiciliare siano sedi parlamentari sussisterebbero sufficienti elementi per il voto favorevole alla richiesta di perquisizione domiciliare.

Pierluigi MANTINI,
relatore di minoranza